



**COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA**

**REGOLAMENTO  
SUL PATROCINIO  
ED  
I RIMBORSI  
DELLE SPESE LEGALI E PERITALI  
PER DIPENDENTI E AMMINISTRATORI  
COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI  
PER RESPONSABILITÀ  
PENALE, CIVILE E CONTABILE**

## **Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento ha ad oggetto, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali collettive vigenti sia per il personale dirigenziale che per il personale di comparto, la disciplina relativa ai rimborsi delle spese legali e peritali sostenute dai dipendenti, con rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, nonché al rimborso delle stesse agli amministratori comunali ai sensi della legge regionale 53/1981 e s.m.i. per effetto di procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o contabile promossi nei loro confronti in conseguenza di atti e/o fatti connessi all'espletamento del servizio o all'assolvimento di obblighi istituzionali.
2. Non è consentito il rimborso delle spese legali e peritali in un procedimento giudiziario azionato dal dipendente o dall'amministratore dell'Ente.
3. Non possono essere rimborsate le spese legali a soggetti esterni all'Ente, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi, ancorché obbligatori per legge. Tanto meno possono essere rimborsate le spese a collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'Ente e comunque a coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con il Comune.

## **Art. 2 Principi generali**

1. La rimborsabilità delle spese legali ai dipendenti degli enti locali costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento, secondo il quale chi agisce per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale, deve essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche subite per l'esecuzione dell'incarico ricevuto.
2. I dipendenti comunali hanno diritto alla tutela legale, tramite il rimborso delle spese legali e peritali, quando si verifica l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o contabile nei loro confronti per atti o fatti connessi direttamente all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio.
3. Gli amministratori comunali hanno diritto alla tutela legale, tramite il rimborso delle spese legali e peritali, quando si verifica l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o contabile nei loro confronti per atti o fatti connessi direttamente all'espletamento del mandato conferito.

## **Art. 3 Presupposti**

1. Il **rimborso delle spese legali e peritali** è subordinato alla verifica dell'esistenza di presupposti legittimanti e di rigorose valutazioni che l'ente è tenuto a fare, anche ai fini di una trasparente, efficace ed efficiente amministrazione delle risorse economiche pubbliche, quali:
  - a. la conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione con formula piena o decreto di archiviazione che abbia escluso positivamente la responsabilità del dipendente o dell'amministratore, in sede penale, civile o contabile in ordine ai fatti addebitati;

- b. la sussistenza di una connessione diretta tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l'espletamento del servizio e/o l'assolvimento degli obblighi istituzionali, dovendosi acclarare che il dipendente o l'amministratore, abbia agito in nome e per conto e nell'interesse della Amministrazione, in presenza quindi del c.d. "*nesso di immedesimazione organica*". In ordine alla sussistenza del rapporto organico di servizio, deve essere accertata la diretta connessione del contenzioso processuale con le funzioni rivestite dal dipendente; pertanto gli atti ed i fatti che hanno dato origine al procedimento giudiziario devono essere in diretto rapporto con le mansioni svolte e devono essere connessi ai doveri di ufficio. L'attività deve inoltre essere svolta in diretta connessione con i fini dell'Ente ed essere imputabile all'Amministrazione. Non è prevista la tutela di interessi diretti ed esclusivi del pubblico dipendente;
  - c. la disciplina di stretta applicazione si applica quando il dipendente o l'amministratore, sia stato coinvolto nel processo per aver svolto il proprio lavoro o le proprie funzioni, nel senso materiale dello svolgimento degli obblighi istituzionali che si valorizzano in concreto nel nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto o del comportamento;
  - d. l'assolvimento diligente dei compiti specificamente richiesti dal ruolo ricoperto, e non anche quando la condotta oggetto della contestazione sia stata posta in essere 'in occasione' dell'attività lavorativa o della funzione;
  - e. l'assenza di conflitto di interessi tra questo ente e gli atti compiuti dal dipendente o amministratore. In ordine alla carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e il Comune deve essere accertata una diretta coincidenza degli interessi dell'Ente e di quelli in capo al dipendente anche con riferimento alla rilevanza della condotta del dipendente sotto il profilo disciplinare con specifico riguardo all'avvio del procedimento disciplinare e all'esito dello stesso;
2. Nel caso di concessione di patrocinio legale oltre ai presupposti di cui ai punti b) c) d) ed e) dovrà essere espresso da parte dell'amministrazione comunale il gradimento sulla scelta del legale di fiducia, sia nel caso in cui sia nominato direttamente dal dipendente/amministratore sia nel caso in cui la nomina del legale avvenga tra quelli indicati dall'amministrazione e condivisi dal dipendente/amministratore.—In questo caso l'assunzione degli oneri di difesa sarà diretta.
  3. In caso di concessione di patrocinio legale l'amministrazione comunale potrà concedere una sola anticipazione pari al 50 % come disciplinato dagli artt.5-6 e 7 del presente regolamento comunale;
  4. La concessione del patrocinio legale non costituisce presupposto per la rimborsabilità delle spese processuali, qualora a procedimento concluso non siano rispettati tutti i presupposti per la rimborsabilità; nel caso in cui sia stata liquidata l'anticipazione la stessa dovrà essere ripetuta dall'Ente.
  5. Il diniego del patrocinio legale non costituisce presupposto per la non rimborsabilità delle spese processuali, purchè a conclusione del procedimento siano rispettati tutti i presupposti di cui al comma 1.
  6. La verifica della sussistenza o meno dei richiamati presupposti è svolta tramite apposita istruttoria di competenza del Segretario Generale.
  7. Con specifico riferimento ai procedimenti penali il diritto al rimborso è riconosciuto allorché ricorra un provvedimento giudiziario definitivo che accerti positivamente l'esclusione dalla

responsabilità, con le formule di cui all'art. 530, commi 1 e 2 del codice di procedura penale e fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 6, comma 4, del presente Regolamento.

#### **Art. 4 Conflitto di interessi**

1. La situazione di conflitto di interesse si configura quando il richiedente rimborso, adottando una condotta idonea o adeguata, abbia trascurato o disatteso il perseguimento dei fini pubblici con interessi personali o di terzi.
2. Il conflitto di interessi sorge, comunque:
  - a) in presenza di atti e/o fatti compiuti con dolo o colpa grave;
  - b) quando si ravvisi una contrapposizione tra finalità o conseguenze dell'azione del dipendente ed interesse dell'Amministrazione Comunale;
  - c) quando, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, il fatto contestato sia rilevante disciplinarmente;
  - d) quando il procedimento giudiziario, nei confronti del dipendente o amministratore sia azionato dalla stessa Amministrazione Comunale;
3. La costituzione in giudizio dell'Ente quale parte civile anche nei confronti del dipendente imputato integra automaticamente l'ipotesi del conflitto di interesse, per cui non è ammesso il patrocinio in argomento.
4. La valutazione iniziale dell'esistenza del conflitto di interesse non pregiudica il successivo rimborso laddove, all'esito del giudizio, con sentenza passata in giudicato, sia risultata destituita di fondamento la situazione iniziale di conflitto di interesse ed accertata l'esclusione di ogni addebito in capo al dipendente o all'amministratore.

#### **Art. 5 Patrocinio legale del dipendente non dirigente**

1. In ossequio alla disciplina dettata dall'art. 14 del C.C.R.L. comparto non dirigente triennio normativo ed economico 2016-2018 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, il Comune di Fogliano Redipuglia assumerà a proprio carico fino alla concorrenza delle tariffe minime del D.M. 55/2014 e s.m.i, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 65, comma 1, del suddetto C.C.R.L. comparto non dirigente triennio normativo ed economico 2016-2018 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
3. Salvo i casi in cui sussista un conflitto di interessi, il Comune può concedere, su istanza dell'interessato, un'anticipazione sul rimborso definitivo delle spese legali per la difesa nel procedimento o nel giudizio, nella misura massima del 50 per cento della nota spese di difesa sottoscritta dal difensore qualora una delle fasi del procedimento, seppur non ancora conclusiva di tutti i gradi del giudizio, si sia definita in senso favorevole. Ove il

procedimento o il giudizio si concluda con esito favorevole, la somma anticipata verrà detratta dall'importo complessivo del rimborso delle spese di difesa.

4. Con riferimento all'ipotesi di un procedimento penale a carico di un dipendente è consentito il rimborso delle spese legali in caso di pronuncia dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, in quanto rientrante nell'ipotesi delle *“pronunce che non entrano nel merito della vicenda”* o in quella di *“sentenza di non luogo a procedere”* ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del CCRL 15.10.2018, il quale prevede che *“Qualora il giudizio si chiuda con sentenza di assoluzione e/o accertamento della non responsabilità del dipendente, o ancora per le ipotesi di pronunce che non entrano nel merito della vicenda oppure di sentenza di non luogo a procedere per i casi previsti dalla legislazione vigente, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese sostenute con le modalità di cui al presente articolo”*. Rimane comunque ferma - ai fini del rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente - la necessità di operare la valutazione dell'assenza di conflitto di interessi, competendo al dirigente responsabile valutare nel caso concreto i presupposti affinché l'Ente possa assumere gli oneri delle spese legali ed in particolare l'assenza del conflitto di interessi tra l'attività istituzionale dell'ente e la condotta del lavoratore ( *cfr Parere- nota prot. n. 4891 del 18 febbraio 2022- del Servizio Sistema Autonomie Locali della Direzione Autonomie Locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia* ).
5. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e Fogliano Redipuglia del giudizio.
6. Nel caso in cui il Comune si sia costituito parte civile o abbia iniziato un procedimento disciplinare, ovvero sussistano altre ipotesi di conflitto di interessi, è ammesso il rimborso delle spese legali giusta deliberazione della Giunta Comunale a condizione che all'esito del procedimento o del giudizio risulti insussistente ogni conflitto di interessi tra il soggetto convenuto e l'Ente.
7. Nel caso ci sia un conflitto di interessi o l'ente non riesce a valutare se sussista o meno al dipendente si comunica che nel caso specifico non si è in Fogliano Redipuglia di concedere il patrocinio legale in quanto non si riesce a valutare se sussista o meno conflitto di interesse e pertanto il dipendente potrà chiedere il rimborso, previa presentazione di parcella munita del parere di congruità espresso dall'ordine degli Avvocati. Il Comune provvede comunque ad accantonare le somme sulla scorta delle tariffe minime del D.M. 55/2014 e smi.
8. In caso di condanna della controparte al pagamento delle spese legali, il Comune provvede al pagamento delle spese in questione solo a seguito di richiesta di pagamento alla controparte delle spese liquidate in sentenza. In caso di effettuato pagamento si provvede alla liquidazione della sola eventuale differenza tra i due importi e, in caso di esito infruttuoso, si provvede al rimborso delle spese legali di cui al comma 1 fermo restando l'obbligo del beneficiario, in caso di successivo pagamento, di versare immediatamente al Comune gli importi corrisposti dall'obbligato.
9. Sono esclusi dal rimborso i casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con una sentenza o decreto di condanna o pronuncia equiparata nonché i casi riguardanti la definizione dei procedimenti con il patteggiamento della pena.
10. Il Comune rimborsa le spese legali sostenute per un solo difensore nei termini delle tariffe minime del D.M. 55/2014 e smi,

11. In caso di successiva decisione giurisdizionale, passata in giudicato, di condanna o equiparata modificativa del giudizio di carenza di responsabilità, o comunque, in ogni caso in cui non venga riconosciuto il rimborso definitivo delle spese il Comune ripete le spese legali anticipate a carico dello stesso soggetto interessato; a tal fine è autorizzata a dedurre i relativi importi, unitamente agli interessi legali, dagli emolumenti o dalle indennità a esso spettanti, nei limiti di legge.

### **Art. 6 Patrocinio legale del personale dirigente**

1. La disciplina dettata dal presente regolamento trova applicazione nei confronti dei dirigenti del Comune di Fogliano Redipuglia, unitamente a quella dettata dall'art. 51 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro-Area della Dirigenza del Personale del Comparto Unico.
2. Anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativa nei confronti di un suo dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite e all'adempimento dei compiti di ufficio, il Comune di Fogliano Redipuglia assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dirigente da un legale di comune gradimento fino alla concorrenza delle tariffe minime del D.M. 55/2014 e smi.
3. Nell'ipotesi di mancato accordo, il Comune rimborserà le spese legali sostenute dal dirigente, previa presentazione di parcella munita del parere di congruità espresso dall'ordine degli avvocati, qualora il procedimento si sia concluso con sentenza o provvedimento che non preveda espressamente la sua responsabilità. Il Comune provvede comunque ad accantonare le somme sulla scorta delle tariffe minime del D.M. 55/2014 e smi.
4. Nel caso in cui il Comune si sia costituito parte civile o abbia iniziato un procedimento disciplinare, ovvero sussistano altre ipotesi di conflitto di interessi, è ammesso il rimborso delle spese legali giusta deliberazione della Giunta Comunale a condizione che all'esito del procedimento o del giudizio risulti insussistente ogni conflitto di interessi tra il soggetto convenuto e l'Ente.
5. In caso di condanna della controparte al pagamento delle spese legali, il Comune provvede al pagamento delle spese in questione solo a seguito di richiesta di pagamento alla controparte delle spese liquidate in sentenza. In caso di effettuato pagamento si provvede alla liquidazione della sola eventuale differenza tra i due importi e, in caso di esito infruttuoso, si provvede al rimborso delle spese legali di cui al comma 1 fermo restando l'obbligo del beneficiario, in caso di successivo pagamento, di versare immediatamente a Comune gli importi corrisposti dall'obbligato.
6. Salvo i casi in cui sussista un conflitto di interessi, il Comune può concedere, su istanza dell'interessato, un'anticipazione sul rimborso definitivo delle spese legali per la difesa nel procedimento o nel giudizio, nella misura massima del 50 per cento della nota spese di difesa sottoscritta dal difensore qualora una delle fasi del procedimento, seppur non ancora conclusiva di tutti i gradi del giudizio, si sia definita in senso favorevole. Ove il procedimento o il giudizio si concluda con esito favorevole, la somma anticipata verrà detratta dall'importo complessivo del rimborso delle spese di difesa.

7. In tutti i casi di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dirigente tutti gli oneri sostenuti.
8. Sono esclusi dal rimborso i casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con una sentenza o decreto di condanna o pronuncia equiparata nonché i casi riguardanti la definizione dei procedimenti con il patteggiamento della pena.
9. Il Comune rimborsa le spese legali sostenute per un solo difensore nei termini delle tariffe minime del D.M. 55/2014 e smi,
10. In caso di successiva decisione giurisdizionale, passata in giudicato, di condanna o equiparata modificativa del giudizio di carenza di responsabilità, o comunque, in ogni caso in cui non venga riconosciuto il rimborso definitivo delle spese il Comune ripete le spese legali anticipate a carico dello stesso soggetto interessato; a tal fine è autorizzata a dedurre i relativi importi, unitamente agli interessi legali, dagli emolumenti o dalle indennità a esso spettanti, nei limiti di legge.

### **Art. 7 Rimborso per Amministratori**

1. In caso di instaurazione di giudizio civile, penale o amministrativo di qualsiasi tipo a carico di componenti della Giunta comunale e del Consiglio Comunale per attività svolte nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, a causa ovvero in occasione di queste, il Comune di Fogliano Redipuglia provvede a rimborsare fino alla concorrenza delle tariffe minime del D.M. 55/2014 e smi. le spese sostenute, previo parere di congruità da parte dell'Ordine degli avvocati territorialmente competente, in tutti i casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con un provvedimento che non preveda espressamente la loro responsabilità. Sono esclusi i casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con una sentenza o decreto di condanna o pronuncia equiparata nonché i casi riguardanti la definizione dei procedimenti con il patteggiamento della pena.
2. Nel caso in cui il Comune si sia costituito parte civile o abbia iniziato un procedimento disciplinare, ovvero sussistano altre ipotesi di conflitto di interessi, è ammesso il rimborso delle spese legali giusta deliberazione della Giunta Comunale a condizione che all'esito del procedimento o del giudizio risulti insussistente ogni conflitto di interessi tra il soggetto convenuto e l'Ente.
3. In caso di condanna della controparte al pagamento delle spese legali, il Comune provvede al pagamento delle spese in questione solo a seguito di richiesta di pagamento alla controparte delle spese liquidate in sentenza. In caso di effettuato pagamento si provvede alla liquidazione della sola eventuale differenza tra i due importi e, in caso di esito infruttuoso, si provvede al rimborso delle spese legali di cui al comma 1 fermo restando l'obbligo del beneficiario, in caso di successivo pagamento, di versare immediatamente al Comune gli importi corrisposti dall'obbligato.
4. Il Comune rimborsa le spese legali sostenute per un solo difensore nei termini delle tariffe minime del D.M. 55/2014 e smi.
5. Su richiesta dell'interessato, il rimborso delle spese legali può essere disposto direttamente in favore del difensore che ha prestato l'attività defensionale. In caso di condanna della controparte al pagamento delle spese legali, il Comune provvede al pagamento delle spese di cui al comma 1 solo a seguito di richiesta di pagamento alla controparte delle spese liquidate in sentenza. In caso di effettuato pagamento si provvede alla liquidazione della sola

eventuale differenza tra i due importi e, in caso di esito infruttuoso, si provvede al rimborso delle spese legali di cui al comma 1 fermo restando l'obbligo del beneficiario, in caso di successivo pagamento, di versare immediatamente al Comune gli importi corrisposti dall'obbligato.

6. Salvo i casi in cui sussista un conflitto di interessi, il Comune può concedere, su istanza dell'interessato, un'anticipazione sul rimborso definitivo delle spese legali per la difesa nel procedimento o nel giudizio, nella misura massima del 50 per cento della nota spese di difesa sottoscritta dal difensore qualora una delle fasi del procedimento, seppur non ancora conclusiva di tutti i gradi del giudizio, si sia definita in senso favorevole. Ove il procedimento o il giudizio si concluda con esito favorevole, la somma anticipata verrà detratta dall'importo complessivo del rimborso delle spese di difesa.
7. In caso di successiva decisione giurisdizionale, passata in giudicato, di condanna o equiparata modificativa del giudizio di carenza di responsabilità, o comunque, in ogni caso in cui non venga riconosciuto il rimborso definitivo delle spese il Comune ripete le spese legali anticipate a carico dello stesso soggetto interessato; a tal fine è autorizzata a dedurre i relativi importi, unitamente agli interessi legali, dagli emolumenti o dalle indennità a esso spettanti, nei limiti di legge.

#### **Art. 8 Adempimenti del dipendente per l'ammissione al patrocinio legale**

1. **Al fine di consentire la concessione del patrocinio legale nei procedimenti giudiziari che investono i dipendenti** è necessario che questi ultimi trasmettano – a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto, ovvero dalla notifica del primo atto dell'autorità giudiziaria che lo esponga all'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativo/contabile – istanza di ammissione al patrocinio legale, come da modulo allegato (**Allegato 1**). In particolare per i procedimenti penali, l'istanza deve contenere la comunicazione, circa l'esistenza del fascicolo penale e proprio carico, corredato dalla documentazione attestante l'avvio del procedimento ~~penale~~.
2. In ogni caso l'istanza deve contenere:
  - a. l'indicazione del nominativo del legale di cui ci si intende avvalere o se si intende usufruire di un legale di fiducia designato dall'Amministrazione, al fine di consentire la predisposizione della deliberazione di nomina del legale di comune gradimento, nonché di trasmettere al broker assicurativo il fascicolo per l'attivazione della relativa polizza assicurativa;
  - b. la richiesta di ammissione al patrocinio, l'indicazione del procedimento cui si riferisce e ogni informazione utile sulla fattispecie oggetto del procedimento a carico;
  - c. l'accettazione dell'incarico da parte del professionista;
  - d. l'impegno a comunicare, alla definizione della causa, l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale;
  - e. la dichiarazione dell'istante, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000, di non aver stipulato polizze che potrebbero conferirgli diritto ad ottenere rimborso di oneri difensivi da Compagnie di assicurazione, ovvero di aver

sottoscritto polizze assicurative per la menzionata finalità, in tal caso dandone contestuale informazione all'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c.

### **Art. 9 Adempimenti dell'Amministrazione Comunale per la concessione del patrocinio legale ai dipendenti**

1. Ricevuta la comunicazione di cui all'art.8 del presente Regolamento da parte del dipendente fermo restando la rigorosa valutazione della presenza di presupposti indicati nell'art.3, al fine avviare l'istruttoria della pratica il Segretario Comunale del Comune di Fogliano Redipuglia deve preliminarmente constatare la sussistenza delle seguenti essenziali ed imprescindibili condizioni, in assenza delle quali non è tenuta ad ulteriore prosieguo dell'istruttoria:
  - a) la diretta connessione del contenzioso processuale al ruolo ricoperto dal dipendente o alla carica espletata dall'amministratore;
  - b) la carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti ovvero la mancanza di contrapposizione tra finalità o conseguenze dell'azione del dipendente/amministratore e l'interesse dell'Amministrazione, **ove possibile**.
2. Il Segretario Generale del Comune di Fogliano Redipuglia istruisce la pratica e la sottopone alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione per l'ammissione al patrocinio e comunica al dipendente la successiva deliberazione assunta, ovvero :
  - a) in caso di accoglimento dell'istanza, comunica la deliberazione della Giunta Comunale con cui si autorizza l'istante ad avvalersi del prescelto legale di fiducia, fin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti i gradi del giudizio, qualora ne ritenga sussistere i presupposti;
  - b) in caso contrario, qualora non sia possibile effettuare una valutazione iniziale sulla carenza di conflitto di interessi o in caso di mancato accordo sul gradimento del legale e/o sussiste una situazione anche potenziale di conflitto di interessi, comunica la deliberazione della Giunta Comunale di diniego di accoglimento dell'istanza di ammissione al patrocinio legale **con oneri a carico** dell'Ente, con riserva, all'esito del procedimento giudiziario, di definitiva valutazione in merito, qualora l'Amministrazione Comunale non ritenga sussistere i presupposti legittimanti l'istanza, in modo particolare sotto il profilo del conflitto di interessi.
3. Ai fini del presente regolamento per "*conclusione favorevole del procedimento*" deve intendersi:
4. in materia penale: la fattispecie in cui, nei confronti del dipendente/amministratore, intervenga una decisione che escluda ogni responsabilità, ovvero qualora il processo penale sia definito con provvedimento di assoluzione ex art. 530, commi 1 e 2, c.p.p. o altro provvedimento con formula liberatoria (ad es. archiviazione nella fase delle indagini preliminari);  
in materia civile: la fattispecie in cui il dipendente/amministratore venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale;  
in materia amministrativo/contabile: la fattispecie in cui sia stato accertato che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere con dolo o colpa grave dal dipendente/amministratore in violazione dei suoi doveri d'ufficio, conseguentemente ritenendolo esente da responsabilità per danno erariale.

5. Nel caso in cui il proscioglimento sia avvenuto con formule meramente processuali non liberatorie ad esempio, derivi dall'estinzione del reato, per prescrizione, remissione di querela o per ragioni processuali, come la mancanza delle condizioni di procedibilità dell'azione e, invece, non sia dipeso dall'assenza di responsabilità, non si procederà al rimborso al dipendente od all'amministratore delle spese legali e peritali sostenute. Tuttavia il Segretario Comunale potrà riconoscere la parziale ammissione al rimborso delle spese legali in caso di sentenze penali emesse in procedimenti con più capi di imputazione che si risolvano con dichiarazione di prescrizione per alcuni capi e con assoluzione piena per altri, non riconducibili tuttavia ad una condotta unica dell'imputato. In tal caso il predetto Ufficio dovrà rilevare positivamente, sulla base delle motivazioni della sentenza, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, ovvero l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, oppure la prova positiva della sua innocenza. Pertanto la formula di proscioglimento nel merito deve prevalere sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione ovvero nel caso in cui sia rilevabile, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza.

#### **Art. 10 Assunzione degli oneri di tutela legale**

1. Il dipendente di comparto e/ dirigenti possono fare istanza di patrocinio legale con l'apposita modulistica allegata al presente regolamento (Allegato 1). L'Amministrazione Comunale procede ad effettuare le opportune valutazioni sulla sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 lettera b) c) d) e) e comma 2 dell'art.3. La corresponsione degli oneri di difesa sarà effettuata nel rispetto dei parametri forensi minimi previsti dalle tabelle allegate al Decreto Ministeriale, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, emanato in attuazione dell'art. 13 comma 6 della L.31.12.2012 n.247, salvo eventuali successive integrazioni.
2. Gli amministratori locali potranno fare istanza di rimborso delle spese legali con l'apposita modulistica allegata al presente regolamento (Allegato 2). Per dettato normativo agli amministratori locali non è concesso il patrocinio legale ma possono chiedere il rimborso delle spese legali purchè siano rispettati tutti i presupposti di cui al presente regolamento. Come previsto dall'art.7 comma 1 del presente regolamento il Comune rimborsa le spese legali sostenute per un solo difensore nei termini delle tariffe minime del D.M. 55/2014 e smi.
3. Le spese peritali potranno essere rimborsate purchè l'avvocato difensore le abbia ritenute necessarie per la migliore difesa in giudizio del dipendente/amministratore e quindi le abbia avallate.
4. Previa verifica del rispetto delle tariffe minime da parte del Segretario Comunale sulla parcella e/o proforma di parcella redatta dal legale, in via eccezionale potrà essere concesso il riconoscimento delle spese legali nel rispetto dei parametri forensi superiori ai valori minimi, tenuto conto dei seguenti parametri di valutazione che dovranno essere relazionati dal legale e avvallati dal parere di congruità da parte dell'ordine degli avvocati :
  - a) particolari caratteristiche e natura dell'attività prestata,
  - b) particolare difficoltà affrontate nello studio della causa e nell'approntamento della difesa
  - c) complessità dei gradi del procedimento giudiziario

d) complessità del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate.

### **Art. 11 Limiti**

1. L'ammissione al patrocinio per il personale dipendente ed i dirigenti e il successivo rimborso delle spese legali è sempre limitato ai minimi tariffari.
2. Oltre il limite di cui al precedente comma 1, restano a carico dell'interessato i maggiori oneri sostenuti per spese legali
3. Ai fini della liquidazione del rimborso, dovrà essere presentata parcella professionale quietanzata e corredata, in copia, di tutti gli atti giustificativi delle varie voci che la compongono, a comprova dell'attività svolta.
4. Nel caso di assoluzione con vittoria di spese il dipendente è tenuto a rivalersi sulla controparte. Eventuali somme eccedenti le spese legali, diritti ed onorari liquidate in sentenza dal giudice, potranno essere liquidate solo se facenti parti di un accordo preventivo e formale tra l'Ente ed il dipendente.
5. Non sono ammesse a rimborso altre spese, ad esempio quelle relative a trasferte

### **Art. 12 Assunzione diretta e indiretta degli oneri legali**

1. L'assunzione diretta degli oneri legali da parte dell'Amministrazione, così come l'assunzione indiretta (rimborso), è limitata al patrocinio di un solo legale. Qualora il dipendente intenda avvalersi di un ulteriore legale, i relativi oneri saranno ad esclusivo carico dello stesso dipendente, senza diritto ad alcuna ripetizione o rimborso.
2. Nell'ipotesi di assunzione diretta degli oneri legali l'Amministrazione è titolare del rapporto contrattuale di conferimento d'incarico all'avvocato fiduciario, scelto dal dipendente tra quelli indicati dalla medesima Amministrazione e dei conseguenti aspetti economici, fin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti gli eventuali gradi del giudizio;
3. Nell'ipotesi di assunzione indiretta, il rimborso degli oneri legali al dipendente che abbia scelto un avvocato di sua esclusiva fiducia, l'Amministrazione alla conclusione definitiva favorevole del procedimento, rimborserà le spese legali nel limite della tariffa che sarebbe stata a carico dell'amministrazione nel caso in cui il dipendente avesse scelto il legale fiduciario dell'Ente.
4. Il suddetto limite coincide con l'importo ottenuto dall'applicazione dei parametri forensi, per come indicato dal precedente art. 7 comma 2, mentre ogni eventuale somma eccedente rimarrà ad esclusivo carico del dipendente.
5. L'assunzione indiretta degli oneri legali presuppone che il dipendente comprovi all'Amministrazione l'effettivo esborso sostenuto mediante presentazione della parcella – fattura debitamente quietanzata dal proprio difensore.
6. Il dipendente, ammesso al patrocinio con assunzione diretta degli oneri a carico dell'Amministrazione, che a definizione del procedimento venga condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, sarà tenuto a rifondere all'Amministrazione tutti gli oneri legali sostenuti per la sua difesa sin dall'apertura del procedimento;

7. Le eventuali spese di giudizio liquidate, nel caso di dipendente, ammesso al patrocinio legale con assunzione diretta dei relativi oneri a carico dell'amministrazione, costituiranno credito di quest'ultima che a tal fine provvederà, in caso di mancato adempimento spontaneo del dipendente, a trattenerle dalle ordinarie spettanze retributive; le eventuali spese di giudizio liquidate al dipendente, ammesso al patrocinio legale mediante rimborso di oneri difensivi, saranno detratte dal quantum rimborsabile.

### **Art. 13 Conclusione del procedimento**

1. Il procedimento di rimborso delle spese legali e peritali (assunzione indiretta degli oneri di difesa) si conclude, dopo il provvedimento di impegno di spesa, con l'adozione della determinazione di liquidazione della spesa da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria. La parcella professionale deve essere corredata da tutti gli atti giustificativi delle varie voci che la compongono e necessari a comprovare l'attività svolta dal legale.
2. Il rimborso è effettuato esclusivamente in favore del dipendente/amministratore previa presentazione di regolare fattura quietanzata dal legale. In caso di incapacienza dello stanziamento nell'esercizio corrente, è in facoltà dell'Ente procedere al rimborso entro il successivo esercizio finanziario oltre quello in corso, nel rispetto delle normative e dei vincoli gius-contabili.
3. Il rimborso delle spese legali, dopo le valutazioni sulla sussistenza dei requisiti prescritti e la verifica del rispetto delle tariffe minime, è erogato direttamente dall'Ente, fermi restando i rapporti contrattuali con la compagnia assicurativa che provvederà al rimborso della quota a suo carico, al netto dello scoperto prevista dalla polizza stipulata.

### **Art. 14 Tutela della riservatezza**

1. L'Amministrazione Comunale è autorizzata ad effettuare il trattamento dati dei propri dipendenti per finalità di gestione del rapporto di lavoro, senza chiedere il consenso ai medesimi dipendenti.
2. Nella gestione del rapporto rientra anche il rimborso delle spese legali per il quale la relativa raccolta dati è finalizzata a valutare la sussistenza di un eventuale conflitto di interesse, impeditivo all'accoglimento dell'istanza.
3. Al rifiuto del dipendente a fornire le informazioni o i dati richiesti, l'Amministrazione Comunale non potrà valutare compiutamente l'istanza e, conseguentemente, non accoglierà la medesima.
4. I dati raccolti saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, in modo corretto, lecito e pertinente allo scopo per il quale sono raccolti, con le opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
5. Possono venire a conoscenza dei dati del dipendente, il titolare del trattamento dei dati, il responsabile del trattamento e gli incaricati appositamente designati e incaricati ad effettuare le relative operazioni di trattamento dati.

6. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fogliano Redipuglia in persona del suo legale rappresentante pro-tempore; il responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Comunale.

#### **Art. 15 Disposizioni transitorie e norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui ai Codici di Procedura Civile e Penale, nonché alla vigente normativa contrattuale e legislativa in materia.
2. Il presente regolamento si applica alle vertenze legali che coinvolgono dipendenti e amministratori dell'Ente, dopo la sua entrata in vigore.

## Allegato 1

### SCHEMA ISTANZA PATROCINIO LEGALE (SOLO DIPENDENT)

Al Comune di Fogliano Redipuglia  
Ufficio Segretario Comunale  
Largo Donatori di Sangue, 10  
FOGLIANO REDIPUGLIA

#### OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE AL "PATROCINIO LEGALE".

Il/la sottoscritto/a, \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di:

Dirigente/Funziionario

Dipendente con qualifica di : \_\_\_\_\_ Cat. B  C  D  assegnato al  
Settore \_\_\_\_\_ Sezione \_\_\_\_\_  
del Comune di Fogliano Redipuglia

#### RENDE NOTO

di aver ricevuto comunicazione/notifica, in data \_\_\_\_\_ del seguente atto, allegato in copia  
alla presente:

- ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI proposto da:
- ATTO CONNESSO A PROCEDIMENTO PENALE (estremi proc.: );
- AVVISO DI GARANZIA;
- INVITO A COMPARIRE COME PERSONA SOTTOPOSTA A INDAGINE;
- ALTRO (specificare) ;

#### PRECISA

Che i fatti contestati sono relativi a \_\_\_\_\_ (breve e compiuta descrizione  
dell'accaduto): \_\_\_\_\_

#### RICHIEDE

Di essere ammesso al PATROCINIO LEGALE, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in  
materia. A tal fine dichiara (barrare l'opzione prescelta):

- di voler usufruire ai fini della difesa in giudizio di un legale di propria fiducia, individuandolo  
nella persona dell'Avv. \_\_\_\_\_ del Foro di \_\_\_\_\_ con studio in Via \_\_\_\_\_ n.
- di voler usufruire ai fini della difesa in giudizio di un legale di fiducia dell'Ente, il cui nominativo  
dovrà essere individuato quanto prima e contestualmente comunicato allo scrivente al recapito  
indicato nel presente atto;

#### DICHIARA

altresì, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000:

- di non aver contratto, né di essere beneficiario/a di polizze assicurative che conferiscano diritto al dichiarante di chiedere a compagnie di assicurazione il rimborso di oneri difensivi sostenuti in procedimenti giudiziari;
- di aver contratto e/o di essere beneficiario, per la menzionata finalità, di polizza/e assicurativa/e con previsione, in favore del dichiarante, del diritto a chiedere il rimborso di oneri difensivi, con la Compagnia, circostanza di cui, con la presente, dà informazione al Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c., allegando copia della/e polizza/e stipulata/e;

**DICHIARA**

infine di aver preso visione e di accettare integralmente il vigente Regolamento Comunale sul patrocinio ed il rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti e amministratori.

**ALLEGA** alla presente:

- copia atto introduttivo del procedimento giudiziario;
- ulteriore documentazione di rilevanza processuale in suo possesso;
- copia polizza/e assicurativa/e stipulata/e;
- modulo debitamente compilato e sottoscritto in originale dal proprio difensore incaricato;
- copia documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data

**FIRMA**

## Allegato 2

### SCHEMA ISTANZA RIMBORSO SPESE LEGALI

Al Comune di Fogliano Redipuglia  
Ufficio Segretario Comunale  
Largo Donatori di Sangue, 10  
FOGLIANO REDIPUGLIA

#### OGGETTO: ISTANZA DI RIMBORSO

Il/la sottoscritto/a, \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di:

Dirigente/Funziionario

Dipendente con qualifica di : \_\_\_\_\_ Cat. B  C  D  assegnato al  
Settore \_\_\_\_\_ Sezione \_\_\_\_\_

Amministratore con la carica di \_\_\_\_\_  
del Comune di Fogliano Redipuglia

#### RENDE NOTO

di aver ricevuto comunicazione/notifica, in data \_\_\_\_\_ del seguente atto, allegato in copia  
alla presente:

- ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI proposto da:
- ATTO CONNESSO A PROCEDIMENTO PENALE (estremi proc.: );
- AVVISO DI GARANZIA;
- INVITO A COMPARIRE COME PERSONA SOTTOPOSTA A INDAGINE;
- ALTRO (specificare) ;

#### PRECISA

Che i fatti contestati sono relativi a (breve e compiuta descrizione dell'accaduto):

\_\_\_\_\_

#### RICHIEDE

Il rimborso delle spese processuali sostenute, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in  
materia. A tal fine dichiara:

- di aver individuato quale legale per la propria difesa l'Avv. \_\_\_\_\_ del Foro di con studio in  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ e di aver sostenuto una spesa complessiva pari a euro  
\_\_\_\_\_ come da pro forma di parcella munita del visto di congruità da parte dell'Ordine degli  
avvocati di \_\_\_\_\_ (allegato 1);
- di essere stato assolto con Sentenza \_\_\_\_\_ (Allegato 2);

### **DICHIARA**

altresì, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000:

- di non aver contratto, né di essere beneficiario/a di polizze assicurative che conferiscano diritto al dichiarante di chiedere a compagnie di assicurazione il rimborso di oneri difensivi sostenuti in procedimenti giudiziari;
- di aver contratto e/o di essere beneficiario, per la menzionata finalità, di polizza/e assicurativa/e con previsione, in favore del dichiarante, del diritto a chiedere il rimborso di oneri difensivi, con la Compagnia, circostanza di cui, con la presente, dà informazione al Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c., allegando copia della/e polizza/e stipulata/e;

### **DICHIARA**

infine di aver preso visione e di accettare integralmente il vigente Regolamento Comunale sul patrocinio ed il rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti e amministratori.

**ALLEGA** alla presente:

- copia atto introduttivo del procedimento giudiziario;
- ulteriore documentazione di rilevanza processuale in suo possesso;
- copia polizza/e assicurativa/e stipulata/e;
- copia documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data

**FIRMA**

**Allegato 3**

**SCHEMA SOLA COMUNICAZIONE APERTURA PROCEDIMENTO**

**Al Comune di Fogliano Redipuglia  
Ufficio Segretario Comunale  
Largo Donatori di Sangue, 10  
FOGLIANO REDIPUGLIA**

**OGGETTO: Comunicazione di apertura procedimento**

Il/la sottoscritto/a, \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di:

Dirigente/Funziionario

Dipendente con qualifica di : \_\_\_\_\_ Cat. B  C  D  assegnato al  
Settore \_\_\_\_\_ Sezione \_\_\_\_\_

del Comune di Fogliano Redipuglia

**RENDE NOTO**

di aver ricevuto comunicazione/notifica, in data \_\_\_\_\_ del seguente atto, allegato in copia  
alla presente:

- ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI proposto da:
- ATTO CONNESSO A PROCEDIMENTO PENALE (estremi proc.);
- AVVISO DI GARANZIA;
- INVITO A COMPARIRE COME PERSONA SOTTOPOSTA A INDAGINE;
- ALTRO (specificare);

**PRECISA**

Che i fatti contestati sono relativi a (breve e compiuta descrizione dell'accaduto):

\_\_\_\_\_

**SI OBBLIGA**

A comunicare entro il termine di 10 giorni l'intenzione o meno a presentare istanza di richiesta di  
patrocinio legale